



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 – Piazza Collina Castello - tel 0984/951074 cf e p.iva 00275260784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 11-05-2023 - N. 47

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023-2025 PIANO ANNUALE 2023..

L'anno duemilaventitre, addì undici del mese di maggio alle ore 13:00, in presenza si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

		PRESENZA
FRANCESCO FUCILE	SINDACO	PRESENTE
ISABELLA CAIRO	ASS. / VICE SINDACO	ASSENTE
FRANCESCO CHIARAVALLE	ASSESSORE	ASSENTE
LUCANTONIO NICOLETTI	ASSESSORE	PRESENTE
PIERFRANCESCO BALESTRIERI	ASSESSORE	PRESENTE
STEFANIA DE MARCO	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott. Carmelo Pitaro, il quale ha riscontrato il numero legale.

Il Sindaco che presiede, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023-2025 PIANO ANNUALE 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del consiglio comunale) n. 3 del 15/07/2021, è stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss., D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la condizione di dissesto finanziario ha imposto all'Ente la rideterminazione della dotazione organica;

Rilevato, inoltre, che l'obbligo di rideterminazione della dotazione organica si colloca nell'ambito della riduzione delle spese correnti così come previsto dall'art. 259, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: *"L'Ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese ridetermina la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti popolazione di cui all'art. 263 comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio"*;

Considerato che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/10/2021 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente, ai sensi dell'art. 259 c. 6, del D.lgs n. 267/2000 e, contestualmente, è stato modificato il piano del fabbisogno del personale 2021-2023;
- con nota del Ministero degli Interni del 25/11/2021 (prot. 26776), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data col n. 21032, è stata comunicata l'approvazione, da parte della Cosfel con Decisione n. 157 del 17/11/2021, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/10/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23/02/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, nonché il piano annuale 2022;
- con nota del Ministero degli Interni del 05/05/2022 (prot. 13276), acquisita al protocollo di questo Ente in pari data col n. 7696, è stata comunicata l'approvazione, da parte della Cosfel con Decisione n. 46 del 27/04/2022, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2022;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Cosenza prot. 0118077 del 18/10/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data col n. 17277, con la quale è stato trasmesso, a questo Ente ed ai fini della notifica, il Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 che ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2024 del Comune di Bisignano;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/11/2022 avente ad oggetto: *"PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 0157200 DEL 07/10/2022 E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2022/2024, AI SENSI DELL'ART. 264 DEL TUEL"*;

PRESO atto delle prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *"(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*;

Visti l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, e l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, contenuta nel Dup, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

Richiamati i provvedimenti normativi e giurisprudenziali in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 34/2019 ed al DPCM del 17/03/2020, per come di seguito specificato:

- il comma 3-septies, dell’art. 57, del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, il quale recita, testualmente, quanto segue: “*A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2021, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*”;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Liguria n. 91 del 16/10/2020, la quale conclude per come segue: “*la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).*”;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia n. 134 del 07/10/2020, la quale conclude per come segue: “*La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68*”;

Precisato che, per effetto delle prescrizioni normative e delle pronunce sopra evidenziate, sono state escluse dal calcolo evidenziato nello schema di calcolo delle facoltà assunzionali le seguenti voci di bilancio, poiché trattasi di contributi finalizzati al personale e provenienti da Enti sovra-comunali:

Descrizione
Contributo Stato per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato
Contributo Regione per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato

Preso atto che, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali 2023/2025, i dati di riferimento, in base al Dpcm del 17/03/2021, sono quelli rappresentati nelle tabelle che seguono:

	ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESA PERSONALE (macro 101)
2022	10.768.348,40	610.262,23	1.428.951,35
2023	10.488.438,25	628.569,94	1.636.881,94
2024	10.072.103,11	628.569,94	1.493.823,27
2025	9.700.040,41	628.569,94	1.485.426,81
ENTRATE CORRENTI 2022 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	10.158.086,17	SPESE PERSONALE 2019 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	818.689,12

	Contributi sovracomunali (cap. 2153/1 - 2003/6 - 2092/2)	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESA PERSONALE (macro 101)	SPESA PERSONALE AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI
2022	646.991,63	610.262,23	1.428.951,35	818.689,12
2023	681.998,38	628.569,94	1.636.881,94	1.008.312,00
2024	681.998,38	628.569,94	1.493.823,27	865.253,33
2025	681.998,38	628.569,94	1.485.426,81	856.856,87

Preso atto che, in base ai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere al di sotto del primo “valore soglia” (26,90%) del DPCM, per come si evince dalla tabella sottostante:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	2023
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	2022
		VALORE	9.920
		FASCIA	e
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)		ANNI	2022
		VALORE	818.689,12 € (f)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018			1.740.941,78 €
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2020	8.497.067,72 €
		2021	13.420.743,08 €
		2022	10.158.086,17 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza dalle entrate correnti dell'ultimo triennio			10.691.962,32 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	1.523.734,13 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			9.168.228,19 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < 0 - (b1))	(c)		1.647.564,27 €
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM		2023	25,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)		435.235,45 €
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)		435.235,45 €
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)		2.176.177,23 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)		0,00 €
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)		435.235,45 €
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)		435.235,45 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2023	1.253.924,56 € (i)

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO		
	2024		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.920,00	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08	
	2022	10.158.086,17	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.523.734,13	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.168.228,19 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.647.564,27 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.271.333,98 €	(i)

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO		
	2025		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.920,00	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08	
	2022	10.158.086,17	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.523.734,13	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.168.228,19 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < o = (b1))	(c)	1.647.564,27 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2025		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	1.271.333,98 €	(i)

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Considerato che, per come specificato nell'Allegato A, l'Ente intende procedere, per il 2023, a nuove assunzioni ed un aumento delle ore agli ex lsu-lpu stabilizzati a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Preso atto che, dalla verifica di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e dell'art. 18, comma 2 della Legge 68/1999, emerge che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, per come previsto dai citati precetti normativi;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*;

Considerato, pertanto, che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, di cui al DPCM del 17/03/2020, è determinata per come segue:

2023	
Spesa del personale in servizio, comprese le previsioni di assunzioni ed aumento ore (+)	1.008.312,00
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	245.612,56
Spesa potenziale massima (A) (=)	1.253.924,56

Considerato che il numero di unità lavorative in servizio risulta essere di n. 17, l'Ente, nel rispetto delle prescrizioni in materia di dissesto, intende programmare, per il triennio 2023/2025 (annualità 2023), le assunzioni specificate nell'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Precisato che, il limite di spesa per il personale per le annualità 2023/2025 (media triennio 2011-2013), determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ammonta ad € 2.142.886,18;

Preso atto che la spesa previsionale, per il triennio 2023/2025, è contenuta nel limite di spesa di cui al punto precedente, per come di seguito specificato:

	2023	2024	2025
Spesa personale - Macroaggregato 101	1.636.881,94	1.493.823,27	1.485.426,81
Spesa personale (missioni/formazione) - Macroaggregato 103	2.586,00	2.586,00	2.586,00
Irap - Macroaggregato 102	130.320,03	116.732,38	116.109,43
Totale spese personale	1.769.787,97	1.613.141,65	1.604.122,24
Totale componenti escluse (Diritto di Rogito, Missioni, formazione, Retribuzione ed oneri riflessi ex Lsu/Lpu stabilizzati, categorie protette, aumenti contrattuali)	681.998,38	681.998,38	681.998,38
Totale spese personale al netto delle componenti escluse	1.087.789,59	931.143,27	922.123,86

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, nel rispetto del D.M. del 18/11/2020, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2023, la quale ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2023/2025 (delibera n. 45 del 11.05.2023).

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Visto il piano della performance 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 11.05.2023;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267,

Ritenuto opportuno che, per il triennio 2023/2025, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo ente, sia possibile programmare nuove assunzioni solo compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario e comunque previa autorizzazione da parte della Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL.;

Considerato che:

- l'art. 23 del D.lgs 80/2015 prevede che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (confermato dal comma 3, art. 50 del CCNL);
- il numero di unità lavorative a tempo indeterminato (compresi ex lsu stabilizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 495 della Legge 160/2019), alla data dell'01/01/2022, risulta essere di n. 51;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 predisposta dal responsabile del settore personale sulla base delle direttive in merito formulate nel Dup 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2023;

Visto il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE

- **Di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di approvare**, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025 per come previsto nel documento allegato alla **lettera "A"** della presente deliberazione, con valore integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2023 e le entrate correnti del triennio 2020/2022, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2023, è pari al 8,93%;
- **Di precisare che**, la programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi dell'Ente, riportati del Dup 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2023, e nel rispetto:

- del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;
- delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 ed al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020;
- delle prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);
- dell'equilibrio pluriennale di bilancio.
- Delle vigenti norme in materia di rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto finanziario;
- **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
- **Di disporre** che il presente documento venga approvato autonomamente dal P.I.A.O. e portato ad integrazione dello stesso, poiché atto ad esso correlato;
- **Di dare atto che** il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- **Di precisare**, con l'allegato "B", la consistenza della dotazione organica vigente;
- **Di trasmettere** copia del presente atto, alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL., subordinandone l'efficacia all'approvazione della Commissione stessa, come previsto dall'art. 259, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000, correlata dei documenti e delle certificazioni prescritte (Allegato "C"), ai fini della relativa approvazione;
- **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- **Di demandare** al responsabile del settore personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Bisignano Li, 11/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Ida Arabia

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023-2025 PIANO ANNUALE 2023..

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole del settore interessato, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre:
- la legge n. 190 del 6-11-2012;
- il D. L/gs. n. 267/2000;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.;
- visto il Regolamento degli uffici e dei servizi
- lo Statuto Comunale;
- Con 4 voti favorevoli su 6 votanti in carica;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata in oggetto.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

Il Sindaco

F.to Dott. Francesco Fucile

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carmelo Pitaro

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Bisignano, 11-05-2023

Il Responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Ida Arabia

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Bisignano, 11-05-2023

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Dario Meringolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2023 al 02-06-2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.to Dr.ssa Ida Arabia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-05-2023 (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

- ✓ è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000);
- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Bisignano, 18-05-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Pitaro

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bisignano, 18-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Comune di Bisignano

(Prov. Cosenza)

SERVIZIO PERSONALE

FABBISOGNO TRIENNALE (2023/2025)

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Area	Profilo professionale vacante	ANNO 2023				
		N° Unità	Modalità di reclutamento	Durata	Motivazione	Totale spesa annua per l'Ente come da CCNL
Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Scorrimento graduatoria concorso espletato	A tempo indeterminato Part-time (18 ore)	Trattasi di figura essenziale per il settore amministrativo	17.499,60
	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Scorrimento graduatoria concorso espletato	A tempo indeterminato Part-time (18 ore)	Trattasi di figura essenziale per il settore amministrativo	17.499,60
Aumento ore ai lavoratori part-time a tempo indeterminato (ex lsu-lpu)				Necessità di coprire un maggiore numero di ore settimanali per garantire la corretta continuità nella gestione dei servizi comunali.		34.999,20

Comune di Bisignano

(Prov. Cosenza)

SERVIZIO PERSONALE

Dotazione organica all'01/01/2023

Cat	Dotazione organica approvata dalla Cosfel con Decisione n. 157 del 17/11/2021 della Delibera di Giunta Comunale n. 10/2021	Di cui a) posti coperti	Di cui b) posti vacanti	Pensionamenti successivi all'approvazione Ministeriale	Assunzioni successive alla Delibera di GC n. 10/2021, autorizzate con Decisione Cosfel n. 46 del 27/04/2022	Posti coperti a seguito pensionamenti ed assunzioni	Posti vacanti a seguito pensionamenti ed assunzioni	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE
D1	7	2	5	0	2	4	3	7
C1	14	9	5	5	0	4	10	14
B3	10	7	3	2	0	5	5	10
B1	9	5	4	1	0	4	5	9
A1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot.	40	23	17	8	2	17	23	40

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE


In riferimento alla Deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023/2025 – PIANO ANNUALE 2023.**

Visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA quanto segue:

- è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2023, dalla quale non risulta personale eccedente;
- non si prevedono assunzioni a tempo determinato per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2022 è stata ridefinita la macrostruttura dell'Ente, per come di seguito rappresentata, con la precisazione che dal 2018 al 2021 i settori sono stati ridotti da 6 a 4:

MACROSTRUTTURA



- l'Ente risulta in regola con le norme in materia di reclutamento del personale di cui alla legge 68/1999, per come di seguito specificato:

Verifica Legge 68/1999

Dipendenti full-time	N° 13	<i>Sono esclusi dal calcolo i dipendenti assunti ai sensi della Legge 68/1999 (Bentivedo, Lanzone, Abbruzzese, Cortese)</i>
-----------------------------	--------------	---

Dipendenti part-time		Ore	Moltiplicatore
D1	2	19	38
C1	6	21	126
B3	3	22	66
B1	5	23	115
A1	18	25	450
		Totale	795
Rapporto = Totale ore/36 (ore full-time) Rapporto = 795/36 = 22,08 (approssimato: 22)			

Riepilogo		
16+22 =38	Art. 3, comma 1 lett. b L. 68/1999	Art. 18, comma 2 L. 68/1999
FABBISOGNO TEORICO	2	1
PERSONALE GIA' IN ORGANICO	3	1
<i>Non sussiste l'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999</i>		

- l'Ente non ha esternalizzato servizi precedentemente gestiti all'interno;
- non vi sono unità di personale posti in disponibilità;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11.05.2023 è stato approvato, per il triennio 2023/2025, il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 d.lgs. n. 198/2006);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.46 dell' 11.05.2023 è stato approvato il piano della performance 2023/2025;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ed è stato trasmesso al Bdap il 26/04/2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2023 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2022 ed è stato trasmesso al Bdap il 26/04/2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2023 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2021 ed data 16/09/2022 è stato trasmesso al Bdap;
- la spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della l. 296/2006, ammonta ad € 2.142.886,18;
- la spesa per il personale comprensiva delle assunzioni proposte (2022) calcolata ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della l. 296/2006 è la seguente:

	2023	2024	2025
Spesa personale - Macroaggregato 101	1.636.881,94	1.493.823,27	1.485.426,81
Spesa personale (missioni/formazione) - Macroaggregato 103	2.586,00	2.586,00	2.586,00
Irap - Macroaggregato 102	130.320,03	116.732,38	116.109,43
Totale spese personale	1.769.787,97	1.613.141,65	1.604.122,24
Totale componenti escluse (Diritto di Rogito, Missioni, formazione, Retribuzione ed oneri riflessi ex Lsu/Lpu stabilizzati, categorie protette, aumenti contrattuali)	681.998,38	681.998,38	681.998,38
Totale spese personale al netto delle componenti escluse	1.087.789,59	931.143,27	922.123,86

- il contenimento della spesa di personale anno in corso (comprensiva dell'assunzione) rispetto al valore medio del triennio 2011–2012–2013 calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della l. 296/2006;
- la spesa per il personale comprensiva dell'assunzione a tempo indeterminato e l'aumento delle ore agli ex lsu/lpu proposte (2023), calcolata ai sensi ai sensi dell'art. 2 del DM del 17/4/2020, è la seguente:

2023	
Spesa del personale in servizio, comprese le assunzioni programmate e l'aumento ore agli ex lsu lpu(+)	1.008.312,00
Spesa potenziale massima	1.253.924,56

- che le assunzioni programmate per il 2023 rientrano nel limite di spesa potenziale calcolata in delibera ed in base al DM del 17/04/2020 (1.253.924,56);
- che l'assunzione programmata è compatibile con il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2023; che l'assunzione programmata è sostenibile finanziariamente in termini di competenza e di cassa;
- l'attivazione e regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ex art. 27 d.l. 66/2014;
- per i fini di cui all'art. 5 del DM 17/03/2020, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, ammonta ad € 1.740.941,68;
- per i fini di cui all'art. 4, comma 2, del DM 17/03/2020, che la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022), secondo la definizione dell'art. 2, ammonta ad € 818.689,12.
- la spesa complessiva del personale, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, calcolati ai sensi dell'art. 2 del DM 17/03/2020 è la seguente:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.920	e
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)			
	ANNI	VALORE	
	2022	818.689,12 €	(f)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018			
		1.740.941,78 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio			
	2020	8.497.057,72 €	
	2021	13.420.743,08 €	
	2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.523.734,13 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.168.228,19 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo Indeterminato (SE (a) < 0 = (b1))	(c)	1.647.564,27 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo Indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2023		25,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	435.235,45 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo Indeterminato	(e)	435.235,45 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.176.177,23 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	435.235,45 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	435.235,45 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	1.253.924,56 €	(i)

Bisignano li, 11.05.2023

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Ida Arabia

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Dario Meringolo, sotto la propria responsabilità, CERTIFICA e CONFERMA:
Che i dati finanziari indicati nella presente nota, per i quali sono state indicate le relative fonti contabili.

Bisignano li, 11.05.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Dario MERINGOLO

COMUNE DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

Parere del Revisore Unico Dei Conti

Verbale n. 10

Data 11/05/2023

IL REVISORE

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.lgs 165/2001, dalla Legge 448/2001 e dal D.lgs 267/2000;

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023/2025 – PIANO ANNUALE 2022";

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Richiamati i provvedimenti normativi e giurisprudenziali in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 34/2019 ed al DPCM del 17/03/2020, per come di seguito specificato:

- il comma 3-septies, dell'art. 57, del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, il quale recita, testualmente, quanto segue: "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2021, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Liguria n. 91 del 16/10/2020, la quale conclude per come segue: "la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).";
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia n. 134 del 07/10/2020, la quale conclude per come segue: "La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all'interno della "spesa complessiva per tutto il personale dipendente" il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68";

Precisato che, per effetto delle prescrizioni normative e delle pronunce sopra evidenziate, sono state escluse dal calcolo evidenziato nello schema di calcolo delle facoltà assunzionali le seguenti voci di bilancio, poiché trattasi di contributi finalizzati al personale e provenienti da Enti sovra-comunali:

Descrizione
Contributo Stato per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato
Contributo Regione per personale ex Lsu/Lpu contrattualizzato

Preso atto che, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali 2023/2025, i dati di riferimento, in base al Dpcm del 17/03/2021, sono quelli rappresentati nelle tabelle che seguono:

	ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESA PERSONALE (macro 101)
2022	10.768.348,40	610.262,23	1.428.951,35
2023	10.488.438,25	628.569,94	1.636.881,94
2024	10.072.103,11	628.569,94	1.493.823,27
2025	9.700.040,41	628.569,94	1.485.426,81
ENTRATE CORRENTI 2022 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	10.158.086,17	SPESE PERSONALE 2019 AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PERSONALE.	818.689,12

	Contributi sovracomunali (cap. 2153/1 - 2003/6 - 2092/2)	CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI (al netto dell'Irap)	SPESA PERSONALE (macro 101)	SPESA PERSONALE AL NETTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI
2022	646.991,63	610.262,23	1.428.951,35	818.689,12
2023	681.998,38	628.569,94	1.636.881,94	1.008.312,00
2024	681.998,38	628.569,94	1.493.823,27	865.253,33
2025	681.998,38	628.569,94	1.485.426,81	856.856,87

Preso atto che, in base ai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere al di sotto del primo "valore soglia" (26,90%) del DPCM, per come si evince dalla tabella sottostante:

		ANNO	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2023		
Popolazione al 31 dicembre		2022	9.920	e
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)		2022	818.689,12 € (f)	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018			1.740.941,78 €	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2020	8.497.067,72 €	
		2021	13.420.743,08 €	
		2022	10.158.086,17 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	1.523.734,13 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			9.168.228,19 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette		(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < 0 = (b1))		(c)	1.647.564,27 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))		(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM		2023		25,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)		(d)	435.235,45 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(e)	435.235,45 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)		(f)	2.176.177,23 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)		(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali		(e+g)	435.235,45 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2		(h)	435.235,45 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2023	1.253.924,56 € (i)	

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO		
	2024		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.920,00	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08	
	2022	10.158.086,17	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.523.734,13	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.168.228,19 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < 0 = (b1))	(c)	1.647.564,27 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2024		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.271.333,96 €	(I)

<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	ANNO		
	2025		
	ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022	9.920,00	e
	ANNI	VALORE	
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)	2022	818.689,12	(I)
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018		1.740.941,78 €	
	2020	8.497.057,72	
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2021	13.420.743,08	
	2022	10.158.086,17	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		10.691.962,32 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.523.734,13	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		9.168.228,19 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	(a)		8,93%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(b1)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(b2)		30,90%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) < 0 = (b1))	(c)	1.647.564,27 €	
Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (SE (a) > (b1))	(c)		
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	2025		26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024)	(d)	452.644,86 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato	(e)	452.644,86 €	
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)	(f)	2.193.586,64 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)	(g)	0,00 €	
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali	(e+g)	452.644,86 €	
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2	(h)	452.644,86 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	1.271.333,96 €	(I)

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Considerato che, per come specificato nell'Allegato A alla proposta deliberativa, l'Ente intende procedere, per il 2023, a nuove assunzioni ed un aumento delle ore agli ex lsu-lpu stabilizzati a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Preso atto che, dalla verifica di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e dell'art. 18, comma 2 della Legge 68/1999, emerge che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, per come previsto dai citati precetti normativi;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*;

Considerato, pertanto, che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, di cui al DPCM del 17/03/2020, è determinata per come segue:

2023	
Spesa del personale in servizio, comprese le previsioni di assunzioni ed aumento ore (+)	1.008.312,00
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	245.612,56
Spesa potenziale massima (A) (=)	1.253.924,56

Considerato che il numero di unità lavorative in servizio risulta essere di n. 17, l'Ente, nel rispetto delle prescrizioni in materia di dissesto, intende programmare, per il triennio 2023/202 (annualità 2023), le assunzioni sotto specificate:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Area	Profilo professionale vacante	ANNO 2023				
		N° Unità	Modalità di reclutamento	Durata	Motivazione	Totale spesa annua per l'Ente come da CCNL
Area dei funzionari ed elevata qualificazione	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Scorrimento graduatoria concorso espletato	A tempo indeterminato Part-time (18 ore)	Trattasi di figura essenziale per il settore amministrativo	17.499,60
	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	Scorrimento graduatoria concorso espletato	A tempo indeterminato Part-time (18 ore)	Trattasi di figura essenziale per il settore amministrativo	17.499,60
Aumento ore ai lavoratori part-time a tempo indeterminato (ex lsu-lpu)					Necessità di coprire un maggiore numero di ore settimanali per garantire la corretta continuità nella gestione dei servizi comunali.	34.999,20

Precisato che, il limite di spesa per il personale per le annualità 2023/2025 (media triennio 2011-2013), determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ammonta ad € 2.142.886,18;

Preso atto che la spesa previsionale, per il triennio 2023/2025, è contenuta nel limite di spesa di cui al punto precedente, per come di seguito specificato:

	2023	2024	2025
Spesa personale - Macroaggregato 101	1.636.881,94	1.493.823,27	1.485.426,81
Spesa personale (missioni/formazione) - Macroaggregato 103	2.586,00	2.586,00	2.586,00
Irap - Macroaggregato 102	130.320,03	116.732,38	116.109,43
Totale spese personale	1.769.787,97	1.613.141,65	1.604.122,24
Totale componenti escluse (Diritto di Rogito, Missioni, formazione, Retribuzione ed oneri riflessi ex Lsu/Lpu stabilizzati, categorie protette, aumenti contrattuali)	681.998,38	681.998,38	681.998,38
Totale spese personale al netto delle componenti escluse	1.087.789,59	931.143,27	922.123,86

PRESO atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2023 e le entrate correnti del triennio 2020/2022, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2023, è pari al 8,93%;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i pareri favorevoli espressi dai competenti responsabili in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di che trattasi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023/2025 – PIANO ANNUALE 2023", essendo coerente con:

- il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;
- le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 ed al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020;
- le prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);
- l'equilibrio pluriennale di bilancio.
- le vigenti norme in materia di rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto finanziario;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Francesco DEVITO

